



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano,74
00196 Roma
www.federscherma.it

Provvedimento n. 9/2024

26 aprile 2024

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 22.4.2024) redatto nei confronti di un sostenitore non identificato della società *[redacted]*, redatto in occasione della II Prova Grand Pix U-14 di Vercelli, gara svolta il 21 aprile 2024 in Vercelli;
- ritenuto che si è in presenza di una ipotesi di responsabilità oggettiva della società;
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione alla Società, con mail della Segreteria Federale;
- letta la memoria difensiva a firma del Presidente della società interessata;
- ritenuto che la condotta refertata appare meritevole di sanzione, viste le espressioni profferite nei confronti dell'arbitro;
- ritenuto che la sanzione minima irrogabile è congrua;

P.Q.M.

commina alla società *[redacted]* la sanzione di € 200,00 (duecento,00) di multa, per responsabilità oggettiva per fatti dei propri sostenitori, stabilendo quale termine improrogabile per il pagamento (ai sensi dell'art. 20, I° comma, RdG) il 15 maggio 2024, secondo le modalità indicate dalla Segreteria Federale, competente all'esecuzione delle sanzioni.

Avverte la Società che in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, sarà automaticamente inibita da qualsiasi attività federale, ai sensi dell'art. 20, II comma, R.d.G., salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 23, III comma R.d.G..

Manda alla Segreteria Federale per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G.

Lo Schiavo Gaspare
26.04.2024
12:35:10
GMT+01:00

Avv. Gaspare Lo Schiavo